

Roma 9 febbraio 2007
DCAP/1322/07
AC/rm

Alle imprese amatoriali DIREZIONE GENERALE
(escluso il settore pesca) Direzione Centrale
Assicurazione e Prestazioni

CIRCOLARE N. 3 /07

OGGETTO: minimale di retribuzione valido ai fini contributivi per l'anno 2007.

Si comunica che il minimale di retribuzione mensile, da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, da valere dal periodo di paga in corso all'1/01/2007, ammonta ad **Euro 1.077,18 (minimale giornaliero 41,43)**.

Detti minimali devono essere rivalutati ogni anno ai sensi dell'art. 1, co. 2, del D.L. n. 402 del 1981, convertito in L. 26/9/1981 n. 537 in relazione all'aumento dell'indice del costo medio della vita calcolato dall'Istat.

Si rammenta che il D.L. 9/10/89 n. 388 convertito in L. 7/12/89 n. 389, sancisce all'art. 1, co. 1, che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore all'importo stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Anche i datori di lavoro, non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva, in forza di predetta norma, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali e assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.

Si precisa, pertanto, che il reddito da lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione, determinato in osservanza delle disposizioni di cui alla norma sopracitata, se risulta inferiore ai minimali di retribuzione giornaliera, deve essere adeguato agli stessi.

IL DIRETTORE GENERALE

Palmira Roccella